

- (6) È opportuno operare una differenziazione del livello di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa derivante da spedizioni di sperma, ovuli e embrioni a seconda che il materiale germinale sia spedito da una zona immune grazie a vaccinazione a un'altra zona immune grazie a vaccinazione oppure a una zona infetta situata nello stesso Stato membro. È pertanto necessario stabilire condizioni distinte, proporzionate ai rischi, per le deroghe che si applicano alle partite che rimangono nello stesso Stato membro, purché siano garantite condizioni per la spedizione in sicurezza di tale materiale germinale all'interno della zona immune grazie a vaccinazione o della zona infetta dello stesso Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008.
- (7) Il 2 marzo 2017 la Grecia ha segnalato un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa nell'unità regionale di Kerkyra, isola del Mar Ionio all'estremità nord-occidentale della Grecia, dove finora non erano stati segnalati focolai della malattia. Per questo motivo, le zone infette della Grecia per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa, elencate nell'allegato I, parte II, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008, dovrebbero essere ampliate in modo da comprendere l'unità regionale di Kerkyra. L'allegato I, parte II, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Il 14 marzo 2017 la Grecia ha informato la Commissione in merito alla sua decisione di estendere la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa alle regioni delle isole ioniche, a quelle dell'Egeo settentrionale e dell'Egeo meridionale e di Creta, zone nelle quali la malattia non era stata finora registrata se si eccettuano l'unità regionale di Kerkyra in cui la malattia è stata confermata il 2 marzo 2017 e l'unità regionale di Limnos in cui la malattia è presente dal 2015. Per questo motivo, tali regioni della Grecia dovrebbero essere incluse tra le zone immuni grazie a vaccinazione, elencate nell'allegato I, parte I, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. L'allegato I, parte I, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I e condizioni speciali per la spedizione di tali prodotti all'interno delle zone dello stesso Stato membro elencate nella parte I o II

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dello stesso allegato I, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:

- (a) gli animali donatori sono stati vaccinati e rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa secondo le istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato e la prima vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; o gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare anticorpi specifici contro il virus della dermatite nodulare contagiosa il giorno della raccolta e almeno 28 giorni dopo la raccolta dello sperma o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli;
- (b) gli animali donatori sono rimasti, per un periodo di 60 giorni precedente la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni, in un centro di inseminazione artificiale o in un altro stabilimento adeguato in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate;
- (c) gli animali donatori sono stati sottoposti a controllo clinico 28 giorni prima della data di raccolta e durante tutto il periodo di raccolta e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;
- (d) gli animali donatori sono stati sottoposti alla ricerca dell'agente eziologico della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguita su campioni ematici prelevati all'inizio del periodo di raccolta dello sperma, e successivamente almeno ogni 14 giorni durante tale periodo, o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli, con esito negativo;

